
La proposta. Come ristabilire l'esclusione IVA per il Terzo settore

1. PREMESSA

A seguito dell'apertura da parte della Commissione UE della **procedura di infrazione n. 2008/2010** in materia di *“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”*, il legislatore italiano ha varato l'art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 3, decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale ha **soppresso il regime di esclusione da IVA** riservato ai contributi supplementari versati dai soci a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale.

La Norma ha previsto un trattamento di imponibilità IVA per le prestazioni di cosiddetta *“mescita sociale”* e di esenzione IVA per tutte le ulteriori attività.

L'entrata in vigore del dispositivo è stata differita, con recente provvedimento, al **1° gennaio 2025**, potendo sino ad allora applicarsi il previgente regime di esclusione.

2. LE CONSEGUENZE

Le associazioni, anche le più piccole, saranno ingiustamente equiparate ad operatori economici commerciali, mentre svolgono una funzione sociale del tutto diversa che, invece, dovrebbe essere chiaramente riconosciuta e tutelata.

Tutte le associazioni non profit dovranno **acquisire partita IVA** con un sostanziale **aumento degli adempimenti strumentali e burocratici** senza produrre alcuna ulteriore entrata per le casse pubbliche.

La modifica non porterebbe alcuna entrata supplementare per lo Stato, producendo semmai l'effetto opposto: adesso le associazioni, essendo fuori campo IVA, non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti, possibilità che invece acquisirebbero con questa modifica.

La maggiore complessità del contesto normativo sarebbe di difficile gestione per i volontari che dirigono le associazioni: la nuova disciplina IVA sarebbe infatti **disallineata rispetto all'inquadramento fiscale del Terzo settore** ai fini delle imposte dirette, per il quale le attività in questione sono attualmente escluse dal rilievo commerciale.

Sarebbe **compressa la capacità di autofinanziamento delle attività di interesse generale**, considerato che le attività attratte al campo IVA, anche se coerenti con le finalità istituzionali e esenti IVA, andrebbero ad occupare i già limitati spazi previsti per le attività secondarie e strumentali di supporto economico.

3. LA PROPOSTA

La disciplina IVA originaria era stata giudicata dalla Commissione Europea non in linea con la Direttiva in quanto espressione di un'esclusione da IVA basata su criteri soggettivi, ovvero assicurata a determinati soggetti in quanto tali a prescindere dalla verifica della natura dell'operazione.

La riforma del Terzo settore non ha modificato la disciplina IVA che è rimasta quindi ancorata al contesto precedente la nascita del Terzo settore.

Anche per questa ragione, si ravvisa l'opportunità e il fondamento di **introdurre una specifica disciplina di esclusione IVA per i soli enti di Terzo settore non commerciali** che ne valorizzi le oggettive condizioni di esercizio delle attività.

Le associazioni di Terzo settore si connotano, infatti, quali enti a funzione erogativa, piuttosto che produttiva. Natura tipica di soggetti vocati ad un *“consumo partecipativo”*, che li accomunano ad un *“utente”* finale, sebbene configurato a termini di soggetto collettivo, più che ad un intermediario.

Se il presupposto di imponibilità IVA è la natura economica dell'attività, si è verificato come la Corte di Giustizia Europea abbia affermato sussistere questa natura quando è presente un nesso diretto tra prestazione e importo pagato, cosicché quest'ultimo possa essere riconosciuto quale controvalore effettivo della prestazione e sia essere viceversa esclusa altra causa che giustifica l'erogazione. Più in dettaglio, la Corte ha affermato il principio per cui il nesso è assente laddove l'importo (pagato) *“dipende solo parzialmente dal valore reale dei servizi forniti”* e sulla sua determinazione, dunque, incidano fattori che sono indipendenti o



comunque diversi da quelli propri di una tariffazione configurata in base a determinanti economiche.

Questo modello gestionale caratterizza ordinariamente le operazioni condotte in “relazione mutuale” che vengono autodeterminate, ad esempio, in funzione dell’acquisizione di risorse per finanziare ulteriori attività, solidali e gratuite ovvero prevedendo condizioni di esonero dal contributo o differenziazione delle quote per soggetti fragili per condizioni economiche o sociali.

Date queste ragioni, l’intervento che si propone non è di cancellare la disciplina adottata dal legislatore nel 2021, bensì di introdurre **una nuova norma** che disponga l’esclusione da IVA per le attività in questione per i soli enti non commerciali di Terzo settore, di cui al d. lgs. 117/2017, **valorizzando le condizioni oggettive di assenza del nesso diretto tra i contributi versati dai soci e le prestazioni erogate.**